



Trento, 6 giugno 2003

Prot. n. _____

Oggetto: Disposizione di servizio in recepimento al Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità"

In recepimento al Capo V, art. 39 "*Riposi giornalieri della madre* (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10)" del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 "*Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità*", con la presente si dispone che le lavoratrici madri in servizio presso l'Università degli Studi di Trento durante il primo anno di vita del bambino possono usufruire di un periodo di riposo giornaliero come di seguito espresso:

- a) 1 ora in caso di profilo orario assegnato che preveda la durata della prestazione lavorativa inferiore a 6 ore;
- b) 2 ore in caso di profilo orario assegnato che preveda la durata della prestazione lavorativa superiore o uguale a 6 ore;

Il personale prestante servizio a tempo pieno interessato a tali permessi, per il periodo di fruizione potrà modificare il profilo orario assegnato in due o tre rientri, in profilo orario a 5 rientri (7.12 ore giornaliera).

Tali riposi se non goduti nella giornata di riferimento, non possono essere considerati recuperabili in altre giornate.

I periodi di riposo in oggetto sono riconosciuti al padre lavoratore secondo i casi specificato nell'art. 40 del Decreto in oggetto.

Tale disposizione viene applicata con decorrenza 1 gennaio 2003.

Il Dirigente
dott. Paolo Mezzena